



Città di Aprilia

COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI DERIVANTI
DAL CONTRASTO ALL'EVASIONE
DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018

INDICE:

- *Art. 1 – Oggetto e finalità*
- *Art. 2 – Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate*
- *Art. 3 – Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro*
- *Art. 4 – Correlazione tra incentivi tributari, retribuzioni di risultato e produttività*
- *Art. 5 – Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro*
- *Art. 6 – Liquidazione del compenso incentivante*
- *Art. 7 – Limiti alla liquidazione del compenso incentivante*
- *Art. 8 – Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate*
- *Art. 9 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento*
- *Art. 10 – Entrata in vigore*

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 13/06/2019)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il fondo è utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.
3. L'incentivo al personale impiegato può essere riconosciuto sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione organizzativa, sia al personale dirigenziale in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 ed in deroga al "principio di onnicomprensività" della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001.
4. Nell'attuazione della disposizione normativa richiamata, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
5. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

Articolo 2 (Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate)

1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, quantificato provvisoriamente nella misura **limite massimo del 5% dei maggiori accertamenti** dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti.
2. Tale fondo viene destinato per una quota non superiore al **90%** all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, e per una quota non inferiore al **10%** al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
3. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo art. 3 che comportano il recupero dell'evasione/elusione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.
4. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 del 21.05.2018 secondo cui *"Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale"*. Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, salvo modificare nella

parte inclusa nel caso di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto in ritardo rispetto ai termini previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, dando informativa dettagliata alle parti sindacali delle motivazioni dell'approvazione in ritardo dei citati documenti contabili.

5. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili, non sarà possibile procedere alla distribuzione di compensi per lotta all'evasione, previsti secondo il vigente regolamento, fino ad intervenuta regolarizzazione entro l'esercizio successivo a quello di riferimento.

6. La quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi risultanti dal bilancio consuntivo approvato relativo al medesimo anno di riferimento. Al fine di individuare il maggior gettito accertato relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), si fa riferimento alle definizioni contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011, secondo le quali:

- le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto;
- le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento;
- l'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate, mentre le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa;
- le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.

7. Per le finalità di cui al presente regolamento, con il termine "somme riscosse" si intendono altresì gli importi incassati nell'esercizio precedente a quello di definitiva quantificazione del fondo relativi agli accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento del fondo, nonché gli importi incassati nell'esercizio precedente riferiti ad accertamenti assunti in anni precedenti nei quali era stato stanziato il fondo di cui al presente regolamento in coerenza con le regole a suo tempo indicate dall'ARAN (RAL_1949 del 18/10/2017), come risultante dal rendiconto della gestione.

Art. 3

(Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro)

1. Il Dirigente/Responsabile del Servizio Tributi provvede a redigere uno o più progetti di recupero evasione costituendo uno o più gruppi di lavoro, in coerenza con il PEG - Piano della performance dell'esercizio di riferimento, comunicando il piano di lavoro ai dipendenti interessati, ed allo stesso tempo inviando il progetto al NIV - Nucleo Interno di Valutazione per opportuna conoscenza.

2. Salvo eventuali rilievi da parte del NIV, con apposita determinazione il Dirigente/Responsabile del Servizio Tributi provvede ad approvare il progetto di recupero evasione, precedendo a prenotazione presuntiva dell'impegno di spesa necessario per la successiva liquidazione dell'incentivo.

2. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.

3. All'atto della costituzione di ciascun gruppo di lavoro si procede ad individuare un coordinatore e a precisare le attività da svolgere, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.

4. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente, nonché il personale somministrato.

5. I collaboratori amministrativi, svolgono, se necessario, attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti la notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.

6. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti del settore entrate, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività.

7. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Dirigente/Responsabile del Servizio Tributi che a tal fine provvede, o di sua iniziativa, o su indicazione del Coordinatore del gruppo di lavoro. In ogni caso nel provvedimento che procede alle modifiche sono evidenziate le motivazioni.

Art. 4

(Correlazione tra incentivi tributari, retribuzioni di risultato e produttività)

1. L'ammontare complessivo dell'incentivo massimo liquidabile, ancorché esso costituisce una voce della "parte variabile del fondo decentrato non soggetto a limite", è oggetto di contrattazione tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali in fase di costituzione dello stesso fondo decentrato per l'esercizio di riferimento.

2. In considerazione di quanto precisato al comma precedente, l'incentivo in argomento è cumulabile con le indennità di risultato (Dirigenti e/o posizioni organizzative coinvolte).

3. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili nei termini di legge, venendo meno la copertura legislativa per la remunerazione dei maggiori accertamenti ed incassi, nulla sarà liquidato al personale coinvolto nel progetto fino ad intervenuta regolarizzazione entro l'esercizio successivo a quello di riferimento. In caso di inerzia le somme andranno in economia a beneficio del bilancio comunale.

Art. 5

(Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro)

1. Il Coordinatore del gruppo di lavoro effettua una **relazione dettagliata sulle concrete attività svolte** al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente art. 2. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato dai dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro e deve essere approvata dal Dirigente/Responsabile del Servizio Tributi.

2. Al Funzionario responsabile del tributo che collabora anche all'attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale d'incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale del settore entrate/tributi.

3. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa o dirigenziale l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero

dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato, ferma restando l'esclusione in caso di mancata approvazione dei documenti contabili di bilancio nei termini di legge.

4. Ferma restante la ripartizione fissata dalla contrattazione integrativa, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente in relazione all'effettivo carico di lavoro assegnato nell'ambito della programmazione dell'attività da svolgere, ancorché in ragione della categoria giuridica di appartenenza, utilizzando la tabella di ripartizione di seguito riportata a titolo esemplificativo:

ESEMPIO - Quadro di contabilizzazione Incentivo a progetto per recupero Evasione

A	Budget del progetto - Maggiori accertamenti riscossi rispetto all'esercizio precedente entro il limite del 5%:	20.000,00
$B = A \times 10\%$	Quota 10% destinata al potenziamento degli uffici entrate:	2.000,00
$C = A \times 90\%$	Quota 90% destinata alla remunerazione dei dipendenti:	18.000,00
$D = C \times 5\%$	Quota 5% ex Art. 15 CCNL del 01.04.1999:	900,00
$E = C - D$	Importo rideterminato da destinare ai dipendenti: (a lordo di Oneri e IRAP)	17.100,00

Art. 6

(Liquidazione del compenso incentivante)

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, il Dirigente del servizio tributi, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. n.267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi con apposito atto, inviando lo stesso la NIV per opportuna conoscenza.
2. A seguito delle effettive riscossioni presso la tesoreria comunale, nel corso dell'esercizio di riferimento il Dirigente può disporre la liquidazione di una parte delle somme a titolo di acconto, nella misura massima del 50% dell'incentivo previsto.
3. La determinazione di liquidazione (sia che essa attenga all'acconto e/o al saldo, ovvero sia disposta in un'unica soluzione) è trasmessa all'Ufficio personale per il pagamento delle spettanze entro la 2° mensilità successiva all'approvazione della medesima, previa verifica del limite di spesa, per il singolo dipendente, del 15% del trattamento economico tabellare annuo del CCNL vigente.
4. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia.

Art.7

(Limiti alla liquidazione del compenso incentivante)

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, **non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare** per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. In considerazione dell'importo complessivo, che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5%, secondo la ripartizione di cui all'art. 5, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune, nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva

del materiale di supporto all'Ufficio tributi. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo se i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini di legge.

4. Qualora gli incentivi calcolati per il singolo dipendente eccedano il limite di cui al precedente comma 2, le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno in economia.

Art.8

(Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate)

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con la quota minima del 10% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 9

(Violazione degli obblighi di legge o di regolamento)

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art.10

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento diverrà efficace il giorno successivo alla sottoscrizione del CCDI per l'esercizio 2019.
2. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2019 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.